

Art. 13<sup>1</sup>  
(Espulsione amministrativa)  
(Legge 6 marzo 1998, n.40, art.11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal Prefetto, *caso per caso*,<sup>2</sup> quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

**b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.68, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto;**<sup>3 4 5</sup>

**c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.**<sup>6</sup>

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei

---

1 Il presente art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni ed integrazioni è stato impostato adottando i seguenti criteri grafici:

– **carattere in stile "normale"**: tutte le modifiche ed integrazioni intervenute fino a prima dell'adozione della legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, riportate, di volta in volta, in nota;

– **carattere in stile "grassetto"**: modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza");

– **carattere in stile "grassetto – corsivo"**: modifiche introdotte successivamente alla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza"), i cui riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.

2 Parole inserite dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni del d.l. 23 giugno 2011, n.89.

3 Lettera così sostituita dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni del D.L. 23 giugno 2011, n.89. In precedenza prevedeva: "si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo".

4 Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 ha disposto con l'art.9, comma 1, lettera b), la seguente modifica dell'art.13, comma 2, lettera b) d.lgs n.286/98: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: [...] b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286". La legge 24 aprile 2020, n.27 ha disposto con l'art.1, comma 2, che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14".

5 La presente lettera è stata così modificata dall'art.16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3) e 4), legge 23 dicembre 2021, n.238, in precedenza recitava: "è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è".

6 Lettera così sostituita dal D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.75-bis, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015 n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.43. L'art.13, comma 2, lettera c) in precedenza recitava: "c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646".

vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.<sup>7</sup>

**2-ter. *L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.***<sup>8</sup>

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.<sup>9</sup>

**3-bis.** Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.<sup>10</sup>

**3-ter.** Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.<sup>11</sup>

**3-quater.** Nei casi previsti dai commi 3, **3-bis** e **3-ter**, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, **13-bis**, **13-ter** e 14.<sup>12</sup>

**3-quinquies.** Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.<sup>13</sup>

**[3-sexies.(...)]<sup>14</sup>**

**3-septies.** *Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella*

<sup>7</sup> Comma aggiunto dall' art.2, comma 1, lettera c), punto 1, D.lgs. 8 gennaio 2007 n.5.

<sup>8</sup> Comma inserito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni del D.L. 23 giugno 2011, n.89.

<sup>9</sup> Comma prima sostituito dall'art.12, comma 1, lett. a), legge 30 luglio 2002, n.189 e poi così modificato dalla legge 24 luglio 2008 n.125, conversione con modificazioni del D.L. 23 maggio 2008 n.92.

<sup>10</sup> Comma aggiunto dal comma 1 dell'art.12, legge 30 luglio 2002, n.189.

<sup>11</sup> Vedi nota precedente.

<sup>12</sup> Vedi nota precedente.

<sup>13</sup> Vedi nota precedente.

<sup>14</sup> Comma abrogato dalla legge 31 luglio 2005, n.155, conversione con modificazioni del D.L. 27 luglio 2005, n.144.

*corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.<sup>15</sup>*

*4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:*

*a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;*

*b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;*

*c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;*

*d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;*

*e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;*

*f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; nell'ipotesi di cui al comma 5.1.<sup>16</sup>*

*4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:*

*a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;*

*b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;*

*c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;*

*d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;*

*e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.<sup>17</sup>*

*5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.<sup>18</sup>*

<sup>15</sup> Comma inserito dall'art.3 della legge 30 ottobre 2014, n.161.

<sup>16</sup> Comma inizialmente sostituito dall'art.12 comma 1, lett. c), legge 30 luglio 2002, n.189 e poi successivamente sostituito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89. In precedenza recitava: "4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5."

<sup>17</sup> Comma così inserito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89.

<sup>18</sup> Comma inizialmente sostituito dall'art.12, comma 1, lett. d), legge 30 luglio 2002, n.189 e successivamente sostituito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89. In precedenza recitava: "Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone

**5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.<sup>19</sup>**

**5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:**

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;**
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;**
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.**

**Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.<sup>20</sup>**

**5-bis. Nei casi previsti al comma 4<sup>21</sup> il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri**

---

*l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.*"

19 Comma inserito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89.

20 Vedi nota che precede. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art.4, D.lgs. 28 agosto 2000, n.274, come modificato dall'art.4 del citato D.L. n.89/2011.

21 Parole modificate dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni del D.L. 23 giugno 2011, n.89. In precedenza il comma recitava: "Nei casi previsti ai commi 4 e 5".

disponibili, *ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.*<sup>22</sup> Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.<sup>23</sup>

Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.<sup>24</sup>

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'art.14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.<sup>25</sup>

6. (...) <sup>26</sup>

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

**8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.**<sup>27</sup>

[9. (...)]<sup>28</sup>

[10. (...)]<sup>29</sup>

---

22 Comma modificato dall'art.4, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

23 Periodo inserito dall'art.3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173.

24 Comma così sostituito dall'art.34, comma 19, lett. a), D.lgs. 1 settembre 2011, n.150.

25 Comma introdotto dalla legge 12 novembre 2004, n.271, conversione in legge con modificazioni del D.L. 14 settembre 2004, n.241.

26 Comma abrogato dall'art.12, comma 1, lett. f), legge 30 luglio 2002, n.189.

27 Comma inizialmente sostituito dall'art.12, comma 1, lett. e), legge 30 luglio 2002, n.189, successivamente modificato dal comma 2 dell'art.1, D.L. 14 settembre 2004, n.241 e così sostituito dalla lettera b) del comma 19 dell'art.34, D.lgs. 1 settembre 2011, n.150. In precedenza recitava: "Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete."

28 Comma abrogato dall'art.12, comma 1, lettera f), legge 30 luglio 2002, n.189.

29 Comma abrogato dall'art.12, comma 1, lettera f), legge 30 luglio 2002, n.189.

**11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.<sup>30</sup>**

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. **Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione<sup>31</sup>** non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni<sup>32</sup> ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.<sup>33</sup>

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui all'art.13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.<sup>34</sup>

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.<sup>35 36</sup>

**14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo,** ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.<sup>37</sup>

**14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati membri cui si applica l'acquis di Schengen.<sup>38</sup>**

---

30 Comma così sostituito dall'art.3, comma 7, dell'allegato 4 al D.lgs. 2 luglio 2010, n.104. In precedenza recitava: "11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma."

31 Parole modificate dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni del D.L. 23 giugno 2011, n.89. In precedenza il comma recitava: "Lo straniero espulso".

32 Comma modificato dall'art.1, comma 2-ter, lettera a), legge 12 novembre 2004, n.271, conversione con modificazioni del D.L. 14 settembre 2004, n.241.

33 Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007 n.5, art.2, comma 1, lettera c), punto 2.

34 Comma modificato dalla legge 12 novembre 2004, n.271, conversione con modificazioni del D.L. 14 settembre 2004, n.241.

35 Vedi nota precedente.

36 Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), legge 30 luglio 2002, n.189, i commi 13, 13-bis e 13-ter sostituiscono l'originario comma 13.

37 Comma inizialmente sostituito dall'art.12 comma 1 lett. h) della legge 30 luglio 2002, n.189 e successivamente così sostituito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione con modificazioni del D.L. 23 giugno 2011, n.89. In precedenza il comma recitava: "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia."

38 Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett. d), legge 30 ottobre 2014, n.161 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

*14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvioato verso tali Stati.*<sup>39</sup>

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

---

39 Comma inserito dall'art.3 legge 30 ottobre 2014, n.161.